

SCRITTURA PRIVATA
Contratto di costruzione di navi

Fra
la " SOCIETA' **ARMATRICE** _____, con sede a
_____o società che sarà da questa
nominata ("ARMATORE") da una parte
e
la "**FINCANTIERI S.p.A.**" con sede in via Genova n.1
Trieste. ("Costruttore") dall'altra

ARTICOLO 1
GENERALITA'

1) Oggetto del Contratto

Il Costruttore si impegna a costruire ed a consegnare all'Armatore, il quale ordina e si impegna ad accettarne la consegna, due motonavi Ro-Ro Ferries per veicoli e passeggeri aventi numeri di costruzione 6136 e 6137 (nel seguito le "Navi" o, disgiuntamente, la "Nave") ai termini e condizioni, che seguono.

Le clausole del presente contratto sono riunite in un unico strumento che disciplina la costruzione di due navi delle stesse caratteristiche e conseguentemente le singole clausole del contratto si intendono valide ed operanti con riferimento a ciascuna delle due navi. Nondimeno tutte le obbligazioni assunte dalle parti con riferimento alla costruzione di ciascuna nave avranno efficacia autonoma, come se le parti avessero stipulato due separati contratti di costruzione.

2) Descrizione

Motonavi Ro-Ro Ferries per veicoli e passeggeri aventi la classifica nel seguito descritta.

Le navi saranno costruite, equipaggiate e completate in conformità alle norme di cui sia obbligatoria l'osservanza alla data del presente contratto o di cui alla data odierna sia prevista l'entrata in vigore obbligatoria in futuro, all'eccellente standard cantieristico nazionale ed internazionale in accordo con le clausole di questo Contratto, la Specifica Tecnica P. 8373/B del settembre 2005 ed al Piano Generale P. 8373/B datato settembre 2005.

Tale Specifica Tecnica e Piano Generale (nel seguito denominati congiuntamente le "Specifiche") formano parte integrante del presente contratto quantunque ad esso non allegati. In caso di divergenza tra il contratto e la Specifica Tecnica prevarrà quanto stabilito nel contratto; in caso di divergenza tra Specifica Tecnica e Piano Generale prevarrà quanto stabilito nella Specifica Tecnica.

Fincantieri garantisce l'adozione dei più elevati standard costruttivi applicati sul mercato internazionale nel settore "Pax Ferries" veloci, con particolare riguardo al sea keeping ed al confort dei passeggeri anche con condizioni meteomarine non buone. A tal riguardo porrà particolare cura nella progettazione delle navi, in tutte le loro parti, avvalendosi delle esperienze maturate nel campo internazionale.

3) Classificazione delle navi - Norme e regolamenti - Certificati

Le navi saranno costruite sotto la sorveglianza del Registro Italiano Navale per il conseguimento della Classe R.I.Na. C (Croce di Malta) Ro-Ro Passenger ship - unrestricted navigation - Croce di Malta AUT Ums - Croce di Malta AUT port - Croce di Malta mon shaft - Croce di Malta IWS - clean air and clean sea notation, e dovranno risultare rispondenti alle prescrizioni delle Leggi, Norme, Regolamenti e Convenzioni, di cui sia obbligatoria l'osservanza in Italia, vigenti per le Navi alla data odierna o di cui alla data odierna sia prevista l'entrata in vigore obbligatoria in futuro, nonchè a quelle espressamente indicate nella Specifica Tecnica, di cui al precedente punto 2).

4) Caratteristiche principali delle navi

lunghezza fuori tutto metri 225 (duecentoventicinque)circa;
lunghezza fra le perpendicolari metri 202 (duecentodue) circa;
larghezza fuori ossatura metri 30,4 circa (trenta virgola quattro);
altezza al ponte principale metri 10,0(dieci virgola zero) circa;
immersione di progetto metri 7,0(sette virgola zero) ;
portata massima 8.700 ton circa (con immersione di 7,15 metri circa);

lunghezza corsie trailers 3050 m circa
cabine passeggeri 450
cabine equipaggio 70
persone totali a bordo 2300 IB / 1200 IL
motori principali tipo Wartsila 12V46D x 4 o equivalente con
potenza massima continuativa di kW 13860
(tredicimilaottocentosessanta) circa ciascuno per un totale di
55440 kW;
velocità alle prove all'immersione di 7,0 (sette virgola zero)
metri e con potenza pari a kW 36590 (pari al66% MCR): (25)
(venticinque) nodi.
Le dimensioni generali sopracitate potranno subire, ad esclusivo
ed insindacabile giudizio del Costruttore, lievi modifiche,
qualora questi lo ritenga necessario per adempiere alle condizioni
contrattuali di immersione, portata, velocità e altezze libere dei
ponti.

5) Subappalti

Il Costruttore può, a sua propria discrezione e responsabilità,
subappaltare in parte i lavori di costruzione delle navi previo
consenso dell'Armatore per i lavori di maggiore entità e rilevanza,
consenso che non potrà essere irragionevolmente negato, ferma
restando la sua responsabilità nei confronti dell'Armatore.

6) Fornitura apparecchiature, macchinari e attrezzature

I macchinari e gli impianti principali saranno commessi ad una
delle ditte indicate nell'apposito elenco concordato dalle Parti
(Maker's List).

La facoltà di scelta del fornitore è riservata al Costruttore, che
farà il possibile per tenere conto delle preferenze dell'Armatore.
Qualsiasi contatto con i fornitori del Costruttore, in relazione
alle forniture destinate alle navi oggetto del presente contratto,
dovrà in ogni caso avvenire tramite il Costruttore.

Il Costruttore garantisce l'Armatore per tutte le forniture fatte da terzi a termine del successivo art. 9

7) ESCLUSIONI - FORNITURE DELL'ARMATORE

Saranno escluse dalla fornitura del Costruttore tutte le parti, i macchinari e gli oggetti che non siano inclusi nella specifica; in particolare saranno esclusi:

- 1- I materiali di consumo di qualsiasi natura per l'esercizio della nave e del suo apparato motore.
- 2- Le dotazioni ed i rispetti non prescritti alla data del presente contratto dai Registri di Classifica e dai regolamenti.
- 3- Codici, libri, carte e strumenti nautici.
- 4- Gli inventari di camera, cucina e mensa.
- 5- Medicinali, e dotazioni di consumo (medicinali, cibo, acqua) per imbarcazioni di salvataggio
- 6- Opere d'arte, come quadri, sculture, ecc.
- 7- Rizzatura mobile per contenitori, trailers e carrelli.
- 8- Contenitori

Il Costruttore fornirà gli scaffali, gli armadi ed i cassoni occorrenti per la custodia dei materiali di propria fornitura elencati in specifica e di quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4); sistemerà inoltre le apparecchiature e gli impianti di fornitura dell'Armatore.

Le forniture dell'Armatore dovranno pervenire al Cantiere costruttore, rese franco Cantiere, secondo le indicazioni di quest'ultimo.

L'Armatore si impegna a fornire i disegni architettonici dettagliati ("Disegni Architettonici") derivati dai Piani e riguardanti le aree pubbliche ("Aree Pubbliche"). I Disegni Architettonici saranno consegnati al Costruttore in conformità ai programmi costruttivi della nave. Lo standard di riferimento, in relazione alla qualità e quantità dei materiali e alla tipologia di allestimento delle Aree Pubbliche e delle cabine, non sarà inferiore a quello delle costruzioni Fincantieri n. 6114 (Tirrenia) e 6116 (Moby), ciascuna considerata nella sua interezza. I Disegni Architettonici dovranno pertanto essere conformi e non inferiori a tale standard. L'Armatore dovrà procurare il puntuale invio delle Forniture Armatore, ivi compresi i Disegni Architettonici.

ARTICOLO 2 PREZZO CONTRATTUALE NAVI

L'Armatore corrisponderà al Costruttore per ciascuna nave di cui all'Art. 1 del presente contratto il prezzo di Euro XXX.XXX.XXX (in lettere) e quindi per complessivi Euro _____ (in lettere). Detto prezzo è fisso e non soggetto a revisione.

Le Parti escludono l'applicabilità al presente Contratto sia del disposto dell'Art. 1664 C.C. che di quelli da 1467 a 1469 C.C., nonché ogni altra forma di revisione prezzo a qualunque titolo, nonché dell'articolo 1662 C.C., salvo quanto fosse esplicitamente previsto dal presente Contratto.

Il prezzo sarà versato con le modalità previste nel seguito.

ARTICOLO 3
PENALITA'

1) Natura delle penalità

Tutte le penalità previste dal presente contratto si intendono applicate e liquidate a titolo di risarcimento forfettario dei danni.

2) Termine di consegna - Penalità

Le navi, in conformità a quanto previsto dal presente contratto e semprechè i pagamenti nel seguito specificati siano stati effettuati nei termini stabiliti saranno consegnate all'Armatore, a prove ultimate, in un porto italiano, entro il 15 dicembre 2007 la Costr. 6136 ed entro il 15 giugno 2008 la Costr. 6137, salvo casi di forza maggiore, di cui all'articolo 7 e salvo quanto previsto agli articoli 5 e 13.

Il Costruttore avrà altresì il diritto a un giorno di proroga per ogni giorno di ritardo nel pagamento di una qualsiasi rata con la stessa franchigia prevista al successivo art.12 punto 1) tranne che per la rata alla consegna.

Qualora la consegna di ciascuna nave non avvenisse entro i termini contrattuali (eventualmente prorogati ai sensi del presente articolo e/o successivi 5, 7, 13), per cause imputabili al Costruttore, quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'Armatore, a titolo di risarcimento danni forfettariamente liquidati, per la nave per cui sussiste ritardo, una penalità come qui determinata:

- a) per i primi 30 (trenta)giorni solari: franchigia;
- b) dal 31° (trentunesimo) al 45° (quarantacinquesimo) giorno solare: Euro 17.500(diciassettemilacinquecento)per ogni giorno solare;
- c) dal 46°(quarantaseiesimo) giorno solare in poi: Euro 36.000 (trentaseimila) per ogni giorno solare;

Qualora il ritardo nella consegna di ciascuna nave dovesse superare di 180 (centoottanta) giorni solari la data di consegna eventualmente prorogata, l'Armatore, in alternativa all'accettazione della nave ed al conseguimento della penale massima suddetta, avrà la facoltà di risolvere il contratto, relativamente alla nave in difetto con le conseguenze di cui all'articolo 11. Il Costruttore può, in qualsiasi momento dopo la scadenza dei suddetti 180 (centoottanta) giorni di ritardo nella consegna della nave in difetto e qualora l'Armatore non abbia notificato la propria intenzione di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'Articolo 11 sopracitato, chiedere per iscritto all'Armatore di fare una scelta comunicandogli il tempo massimo ancora necessario per approntare la nave per la consegna, nel qual caso l'Armatore dovrà, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale richiesta, notificare al Costruttore le proprie intenzioni: o di risolvere il contratto oppure di acconsentire all'accettazione della nave in difetto ad una futura data concordata.

3) Velocità - Penalità

La velocità contrattuale di ciascuna nave, determinata come previsto dall'Articolo 6, con un'immersione di progetto 7,0 (sette virgola zero) metri e con una potenza pari a kW 36590, con generatore asse disinserito e nelle condizioni precisate nella Specifica Tecnica sarà di 25(venti cinque) nodi.

Qualora la velocità risultasse inferiore a 25 (venticinque) nodi, il Costruttore corrisponderà all'Armatore, a titolo risarcimento danni forfettariamente liquidati, le seguenti penalità per ciascuna nave per la quale si registri la minor velocità: per i primi due decimi di nodo di minor velocità: franchigia; per il terzo decimo di nodo di minor velocità: EURO 720.000 (settecentoventimila); per il quarto decimo di nodo di minor velocità: EURO 1.450.000 (unmilionequattrocentocinquantamila); per per ogni successivo decimo di nodo di minor velocità: EURO 2.900.000 (duemilioneinovecentomila), frazione in proporzione. Qualora la velocità di ciascuna nave risultasse inferiore a nodi 24,1 (ventiquattro virgola uno) l'Armatore in alternativa al conseguimento delle penali suddette avrà la facoltà di risolvere il contratto della nave in difetto con le conseguenze di cui al successivo articolo 11.

4) Portata lorda - Penalità

La portata lorda di ciascuna nave, come definita nelle "Specifiche", in acqua di mare di densità 1,025 (uno virgola zero venticinque), all'immersione massima di 7,15 (sette virgola quindici) circa metri dalla linea di costruzione, non dovrà essere inferiore a tonnellate metriche 8.400 (ottomilaquattrocento), . Qualora la portata lorda risultasse inferiore a tonnellate metriche 8700 (ottomilasettecento), il Costruttore dovrà corrispondere all'Armatore per la nave per la quale si verifichi la minor portata, a titolo di risarcimento danni, forfettariamente liquidati, una penalità di EURO 2.400 (duemilaquattrocento) per ogni tonnellata metrica di portata lorda in meno, tenuto conto di una franchigia per le prime 300 (trecento) tonnellate. Qualora la portata lorda di una o ambedue le navi risultasse inferiore di oltre 940 (novecentoquaranta) tonnellate metriche, l'Armatore, in alternativa all'accettazione della nave ed al conseguimento della penale massima pari a EURO 3.770.000 (tremilioneisettecentosettantamila), avrà la facoltà di risolvere il Contratto, relativamente alla nave in difetto con le conseguenze, di cui al successivo Articolo 11.

5) Consumo di olio combustibile - Penalità

Il motore principale di ciascuna nave sarà sottoposto alle seguenti prove al banco:

- a) una prova di 1 (una) ora sviluppando la potenza massima continuativa di 13860 kW circa);
- b) una prova di 2 (due) ore sviluppando una potenza di 11781 kW circa; numeri di giri al minuto primo secondo la legge dell'elica;;
- c) una prova di 1 (una) ora alla potenza massima di 15246 kW ca;
- d) una prova di 2 (due) ore a varie andature ridotte;
- e) una prova di avviamento e di marcia lenta.

Durante le suddette prove saranno rilevati i consumi di olio combustibile e verrà tracciata la curva dei consumi alle varie potenze ed andature.

Nella prova al banco, di cui al punto b), a condizioni di riferimento ISO 3046 utilizzando olio Diesel avente un potere calorifico inferiore pari a 42700 Kj/kg, il consumo di olio combustibile del motore principale di ciascuna nave non dovrà superare all'85% della potenza massima continuativa i 174 grammi per kW ora. Qualora durante dette prove si verificassero condizioni diverse da quelle ISO o si utilizzasse combustibile avente

caratteristiche diverse da quelle prescritte, saranno effettuate le necessarie correzioni dei risultati.

Su detto consumo sarà ammessa una tolleranza del 5% (cinque per cento).

Qualora tale consumo medio dovesse superare i 182,7 (centoottantaduevirgolasette) grammi per kW ora, il Costruttore sarà tenuto a corrispondere all'Armatore a titolo di risarcimento danni forfettariamente liquidati una penalità per ciascuna nave di Euro 30.000 (trentamila) per ciascun grammo per i primi 8 (otto) grammi e di Euro 48.000 (quarantottomila) per ogni successivo grammo di maggior consumo.

5bis) Cabine

Il Costruttore farà del proprio meglio per realizzare ulteriori cabine passeggeri rispetto alle 450 previste all'art. 1.4, per le quali l'Armatore verserà il premio/corrispettivo forfetario di Euro 30.000 (trentamila) per ciascuna eventuale cabina in più (con un massimo di 20 cabine), fermo restando che il relativo extra peso globale sarà portato in detrazione della portata.

6) Ammontare massimo delle penalità

La somma delle penalità, prevista ai punti 2 (termine di consegna), 3 (velocità), 4 (portata lorda), 5 (consumi) non potrà in ogni caso oltrepassare rispettivamente il 10% (dieci per cento) (penalità) del prezzo contrattuale di ciascuna nave, di cui all'articolo 2. Si conviene espressamente che nei casi previsti ai precedenti punti 2 (termine di consegna), 3 (velocità) e 4 (portata lorda), qualora l'Armatore non intenda avvalersi della facoltà di rifiuto della nave in difetto, ove ne sussistano le condizioni, le penali non potranno comunque superare gli importi massimi previsti.

7) Pagamento delle penalità

Le eventuali penalità per consegna, velocità, portata, consumi di cui sopra, saranno definiti in sede di consegna della nave cui si riferiscono ed il rispettivo ammontare sarà corrisposto alla consegna stessa.

8) Rumori e vibrazioni

In caso di rumori e/o vibrazioni eccedenti i valori di specifica, il Costruttore sarà tenuto ad assumere ogni azione opportuna ad eliminare o ridurre detti problemi nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di garanzia (o al primo bacino).

ARTICOLO 4

APPROVAZIONE DEI DISEGNI E SORVEGLIANZA DURANTE LA COSTRUZIONE

1) Approvazione disegni

Il Costruttore sottoporrà all'approvazione dell'Armatore numero 3 (tre) copie dei disegni previsti a specifica, e fornirà all'Armatore le informazioni tecniche relative ai macchinari, attrezzature e apparecchiature.

L'Armatore, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento degli stessi, restituirà al Costruttore una copia di ciascuno dei sopraccitati disegni riportante la propria approvazione con gli eventuali commenti scritti. Il termine di 15 (quindici) giorni

potrà essere ragionevolmente prorogato, su richiesta motivata dell'Armatore, per disegni che per loro natura e complessità non possano essere adeguatamente esaminati nel termine previsto. I disegni saranno gli stessi per le due navi e quindi il loro invio avverrà una volta soltanto e la loro approvazione avrà effetto per le due navi.

Qualora l'Armatore non restituisca i disegni al Costruttore entro i limiti di tempo fissati da questo contratto, questi disegni si intenderanno automaticamente approvati senza alcuna riserva.

Ogni richiesta di modifica dovrà essere effettuata per iscritto e l'Armatore dovrà spiegarne per iscritto le ragioni. I disegni approvati dall'Armatore devono essere considerati definitivi.

L'approvazione, con le eventuali modifiche richieste dall'Armatore, dei disegni e dei piani da parte dell'Armatore o suo rappresentante non riduce le obbligazioni che al Costruttore derivano dal presente contratto e questi ne rimane pienamente responsabile.

Qualsiasi modifica ai disegni, che siano stati già approvati dall'Armatore e che sia dall'Armatore richiesta, è considerata come modifica ai sensi dell'articolo 5 di questo contratto.

2) Nomina del rappresentante dell'Armatore

L'Armatore invierà in Cantiere, a proprie spese, un suo Rappresentante (qui di seguito chiamato Rappresentante), al quale dovrà conferire per iscritto i poteri di rappresentanza. Il Rappresentante o i suoi delegati agiranno e presenzieranno ai vari controlli ed ispezioni delle navi, loro macchinari, attrezzature ed allestimenti nei limiti dei poteri conferiti.

L'Armatore dovrà notificare anticipatamente al Costruttore il nome del Rappresentante, i poteri conferiti allo stesso e qualsiasi altra pertinente informazione relativa allo stesso.

3) Ispezioni da parte del rappresentante.

Le necessarie ispezioni delle navi, dei loro macchinari, equipaggiamenti ed allestimenti saranno effettuate da parte dell'Ente di Classifica e/o da parte del Rappresentante durante l'intero periodo di costruzione.

Il Rappresentante avrà durante la costruzione delle navi il diritto di presenziare alle prove e controlli effettuati sulle navi, macchinari ed equipaggiamenti dal Costruttore e/o sub-fornitori e di esaminare le certificazioni ed i collaudi materiali R.I.Na. Il Costruttore dovrà notificare al Rappresentante per iscritto (anche via telefax) con 7 (sette) giorni di anticipo decorrenti dal ricevimento, la data ed il luogo delle prove e controlli risultanti dall'elenco concordato tra le parti. La non presenza del Rappresentante a tali prove e controlli dopo che lo stesso sia stato debitamente avvertito secondo quanto sopra previsto, sarà ritenuta come una rinuncia al suo diritto di essere presente.

Qualora il Rappresentante riscontri la non conformità al contratto di qualsiasi macchinario o manufatto dovrà prontamente notificarlo per iscritto al Costruttore, restando comunque espressamente esclusa l'applicazione dell'Art.1662 II Comma del Codice Civile.

Al ricevimento di tale notifica da parte del Rappresentante, il Costruttore, se d'accordo, correggerà la non conformità; in caso di disaccordo verrà chiamato l'Ispettore del RINa, il cui giudizio dal punto di vista tecnico sarà vincolante per le Parti.

Al termine delle operazioni di assemblaggio e/o collaudo di parti od impianti di maggior rilievo, risultanti dall'elenco che sarà concordato tra le parti, saranno compilati dei Verbali di

accettazione sottoscritti dal Rappresentante o suoi delegati e dal Costruttore e, ove prescritti, dagli Enti di Classifica.

Qualora il Rappresentante dell'Armatore intenda rifiutare di sottoscrivere il od i Verbali di accettazione, dovrà comunicare per iscritto al Costruttore il proprio rifiuto entro 5 (cinque) giorni dall'approntamento od invio al Rappresentante del verbale stesso. In difetto il Verbale si intenderà accettato.

Per tutte le ore di lavoro durante la costruzione delle navi fino alla consegna delle stesse, al Rappresentante sarà consentito, in relazione alla costruzione delle navi, il libero accesso alle navi stesse ed a qualsiasi altro luogo, dove il lavoro venga eseguito, oppure dove i materiali siano assemblati od immagazzinati, includendo le officine ed i magazzini del Costruttore, nonchè dei sub-contraenti del Costruttore.

Il Costruttore metterà a disposizione del Rappresentante, presso il Cantiere, un idoneo locale per ufficio munito di telefono, nonchè copie dei disegni ed informazioni da esso richiesti.

4) Responsabilità del Costruttore

Il Rappresentante e gli eventuali suoi assistenti sono a tutti gli effetti dipendenti dell'Armatore. L'Armatore manleva il Costruttore da ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone (morte inclusa) o cose subite durante i periodi di permanenza dell'Armatore, Rappresentante o suoi assistenti sulle navi, nei locali del Costruttore o dei suoi sub-contraenti, oppure in altri luoghi correlati con la costruzione delle navi a meno che tali danni, inclusa la morte, non siano stati causati da dolo o colpa grave da parte del Costruttore.

5) Responsabilità dell'Armatore

L'Armatore si impegna ad assicurare che il Rappresentante e suoi assistenti adempiano ai propri doveri in accordo con la normale pratica del Costruttore e della cantieristica in genere, osservando i regolamenti e disposizioni vigenti all'interno del Cantiere, in modo tale da evitare qualsiasi aumento non necessario dei costi, ritardi nella costruzione delle navi e/o qualsiasi disordine nei programmi produttivi del Costruttore.

Il Costruttore ha il diritto di richiedere all'Armatore di sostituire il Rappresentante per gravi e comprovati motivi, dandone motivata giustificazione.

6) Compensi e spese

Tutti i compensi e le spese del Rappresentante e di qualsiasi altro impiegato dell' Armatore saranno a carico dell'Armatore, così come le spese di mensa. Saranno altresì a carico dell'Armatore i costi di servizi richiesti al Costruttore dal Rappresentante e/o impiegati dell'Armatore (spese telefoniche, cancelleria, fotocopie, ecc.) per la parte eccedente l'importo complessivo di EURO 25.000 (venticinquemila), per ciascuna nave.

ARTICOLO 5 MODIFICHE

1) Modifiche alla specifica tecnica ed ai piani generali

Il Costruttore apporterà le eventuali modifiche alla Specifica Tecnica ed al Piano generale richieste per iscritto dall' Armatore,

purchè tali modifiche o l'insieme di queste, non influiscano negativamente sul programma di costruzione delle navi e sui programmi produttivi propri del Costruttore o dei suoi sub-appaltatori; in ogni caso le Parti dovranno previamente concordare per iscritto le eventuali variazioni del prezzo contrattuale, delle date di consegna e di altre condizioni conseguenti a tali modifiche.

L'Armatore dovrà far pervenire al Costruttore la propria accettazione scritta entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Costruttore.

Qualora tale accettazione non pervenisse nel termine stabilito, il Costruttore avrà diritto di procedere nella costruzione della nave come se nessuna richiesta di modifica fosse stata fatta dall'Armatore; nel caso, invece, in cui l'Armatore pur contestando le suddette variazioni al Costruttore indichi, nel termine di 10 (dieci) giorni, la volontà di veder eseguite le modifiche, l'accertamento circa le variazioni da effettuare al contratto saranno demandate ad un perito concordemente nominato. L'Armatore dovrà comunque pagare il 30% del richiesto al Costruttore, salvo ripetizione del maggior prezzo versato, con interessi. Il Costruttore previo accordo scritto con l'Armatore potrà apportare modifiche alle "Specifiche" ferma restando la sua facoltà di apportare lievi cambiamenti alle "Specifiche", ove ritenuti necessari per l'introduzione di migliorie alla produzione. Nel caso che le modifiche richieste dal Costruttore comportino una sensibile economia per lo stesso, il Costruttore riconoscerà all'Armatore un abbuono di prezzo e/o di tempo da concordare con l'Armatore stesso.

2) Cambiamenti nella classificazione

Qualora, dopo la data del presente Contratto, intervenissero variazioni nei regolamenti o norme di cui è obbligatoria l'osservanza ex Articolo 1 paragrafo 3 per le navi in costruzione, non vigenti alla firma del Contratto, il Costruttore, indipendentemente dalla richiesta degli Enti di Classifica, segnalerà per iscritto all'Armatore le modifiche conseguenti, comunicando il relativo prezzo e l'eventuale variazione della data di consegna, nonché di altre condizioni contrattuali. L'Armatore dovrà far pervenire al Costruttore la sua accettazione od il suo disaccordo scritto entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Costruttore.

La mancata risposta dell'Armatore nel termine suddetto equivarrà ad accettazione a tutti gli effetti ed il Costruttore eseguirà le modifiche segnalate; l'Armatore dovrà corrispondere il prezzo richiesto dal Costruttore nei termini indicati al successivo punto 3, ed accettare le altre variazioni conseguenti, restando libero in caso di disaccordo di agire secondo ogni suo diritto.

3) Pagamento delle modifiche

Gli importi dovuti per qualsiasi modifica alle "Specifiche", verranno pagati per il 30% all'ordine e per il 70% alla consegna nave.

ARTICOLO 6 PROVE UFFICIALI IN MARE E CONSEGNA

Il Costruttore avrà la facoltà di eseguire per ciascuna nave prove preliminari in mare a suo rischio e spese, regolando con esse

l'avviamento ed il funzionamento dell'Apparato Motore ed altri impianti nel modo che giudicherà conveniente.

Il Costruttore avrà diritto di ripetere qualsiasi prova.

1) Notifica

Il Costruttore dovrà dare preavviso di massima all'Armatore a mezzo raccomandata o telefax, almeno 10 (dieci) giorni prima, del tempo e del luogo dove verranno effettuate le prove ufficiali in mare di ciascuna nave. La data definitiva dovrà essere notificata all'Armatore almeno 5 (cinque) giorni prima della prova, a mezzo telefax.

L'Armatore avrà diritto di presenziare alle prove e di far assistere alle stesse personale di propria fiducia.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'Armatore non fosse presente alle prove delle navi di cui trattasi, nonostante le comunicazioni sopra indicate effettuate nei termini da parte del Costruttore, si riterrà che l'Armatore abbia rinunciato al diritto di avere il proprio Rappresentante a bordo della nave di cui trattasi durante le prove ed il Costruttore potrà effettuare le prove stesse in assenza del Rappresentante; in questo caso l'Armatore, salvo il diritto di far ripetere le prove a sue spese, sarà obbligato ad accettare la nave sulla scorta dei documenti forniti dal Costruttore e dagli Enti di Classifica, confermant che la nave di cui trattasi è stata trovata conforme al contratto.

2) Condizioni delle prove ufficiali in mare

Durante le prove ufficiali in mare la velocità dovrà essere misurata con sistema GPS od equivalente o a scelta del Costruttore, su basi misurate con almeno 2 (due) corse doppie; queste misure saranno ritenute definitive, salvo espressa e motivata riserva scritta dell'Armatore o del suo Rappresentante.

La potenza sviluppata dal motore sarà rilevata con torsiometro appositamente installato.

Le prove verranno effettuate in acque profonde italiane e le condizioni atmosferiche dovranno essere considerate favorevoli dal Costruttore.

Qualora le condizioni atmosferiche avverse si verificino per la data prevista per le prove, le stesse saranno effettuate nel primo giorno disponibile con condizioni atmosferiche favorevoli con preavviso anche "ad horas" all'Armatore.

E' concordato che, qualora durante le prove in mare di ciascuna nave, il tempo dovesse improvvisamente diventare sfavorevole, in modo tale che le prove non possano essere continuate, le stesse saranno interrotte e posticipate fino al primo giorno favorevole, a meno che l'Armatore confermi per iscritto l'accettazione della nave di cui trattasi sulla base delle prove già eseguite prima dell'avvenuta interruzione.

Qualsiasi ritardo o rinvio nelle prove causato da condizioni atmosferiche non favorevoli, posticiperà la data di consegna della nave di cui trattasi di uno stesso periodo di tempo e questo ritardo verrà considerato come causa di forza maggiore.

3) Conduzione prove ufficiali in mare

Le prove di velocità di ciascuna nave verranno eseguite all'immersione di massimo zavorramento ottenibili; i risultati verranno rapportati all'immersione di 7,0 (sette virgola zero) metri sulla base di diagrammi elaborati a seguito delle prove alla Vasca.

Tutte le spese relative alle prove ufficiali in mare sono a carico del Costruttore, fatta eccezione per i lubrificanti, che saranno a carico dell'Armatore. L'approvvigionamento dei lubrificanti per il riempimento degli impianti sarà fatto a cura e spesa dell'Armatore. I lubrificanti eventualmente utilizzati dal Costruttore per flussaggi e/o altro saranno rimborsati dal Costruttore all'Armatore. I combustibili saranno forniti dall'Armatore e quelli consumati saranno rimborsati dal Costruttore all'Armatore al prezzo di costo.

Il Costruttore dovrà provvedere, a proprie spese, al necessario equipaggio per la navigazione sicura.

4) Accettazione

Dopo il completamento soddisfacente delle prove ufficiali in mare, l'Armatore ed il Costruttore procederanno per la consegna di ciascuna delle navi come previsto nei successivi punti 5, 6 e 7.

5) Luogo e modo di effettuazione della consegna

Purché l'Armatore abbia provveduto tempestivamente al pagamento al Costruttore di tutte le somme dovute e pagabili al momento della consegna ed abbia adempiuto a tutti gli altri obblighi derivantigli da questo Contratto, la consegna di ciascuna nave sarà effettuata immediatamente con la firma tra le Parti di un verbale di consegna ed accettazione della nave.

Le navi saranno consegnate libere da qualsivoglia pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni e privilegi, fatte salve eventuali iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto Bancario Finanziatore indicato dall'Armatore di cui al successivo Art. 8 punto 2, ed in conformità delle condizioni sancite dal presente Contratto.

Salvi i diritti di garanzia, di cui all'Art.9 del presente contratto, l'accettazione della nave di cui trattasi sarà definitiva e vincolante per quanto riguarda la conformità della nave a questo contratto e precluderà all'Armatore qualsiasi diritto di rifiuto formale di accettazione della nave.

6) Decorrenza della consegna

Qualora l'Armatore rifiuti (o ritardi senza giustificato motivo) la sottoscrizione del verbale di cui al numero 5 del presente articolo e purchè la nave di cui trattasi sia in grado di entrare in esercizio per quanto di competenza del Costruttore, e salve le ipotesi di rifiuto nave, resta inteso che, scaduta la data Contrattuale di consegna, la nave si riterrà consegnata a tutti gli effetti, non appena il Costruttore avrà notificato all'Armatore con Raccomandata A.R. o telefax o atto stragiudiziale che la nave è pronta per l'accettazione, a prescindere dalla data di effettiva consegna. In tale ipotesi tutte le spese successive a tale data di notifica saranno a carico dell'Armatore.

In ogni caso l'Armatore potrà rifiutare la consegna della nave di cui trattasi solo per difetti che la rendano inidonea (tenuto anche conto degli aspetti economici) all'uso per il quale è stata commissionata come risulta dai documenti contrattuali. In caso di difetti di gravità minore, ovvero ove prenda comunque in consegna la Nave (ancorché inidonea), l'Armatore avrà in ogni caso diritto ad una riduzione del prezzo contrattuale equivalente al pregiudizio determinato da tali difetti.

7) Documenti di consegna

Alla consegna ed accettazione di ciascuna nave il Costruttore dovrà consegnare all'Armatore i certificati previsti nella Specifica Tecnica necessari e validi per la navigazione e l'esercizio della nave fermo restando che eventuali prescrizioni imputabili al Costruttore stesso dovranno essere eliminate, nei tempi previsti dalle stesse, a cura e spese del Costruttore.

E' inteso che per quanto riguarda i Certificati di Classifica e/o altri certificati non disponibili al momento della consegna di ciascuna nave, l'Armatore dovrà accettare i certificati provvisori di efficacia e valore pari, quantomeno per quanto riguarda la classe, a quelli definitivi, impegnandosi il Costruttore a fornire quelli definitivi entro il termine di validità di quelli provvisori eventualmente prorogati, purchè la proroga non dipenda da colpa del Costruttore.

8) Rimozioni delle navi

L'Armatore prenderà possesso di ciascuna nave immediatamente dopo la consegna ed accettazione in un porto italiano.

9) Responsabilità dopo la consegna

Al momento della consegna di ciascuna nave all'Armatore ogni responsabilità per la sicurezza ed in genere per lo stato manutentivo della nave di cui trattasi passa a carico dello stesso, rimanendo a carico del Costruttore unicamente l'obbligo di garanzia, di cui al successivo articolo 9, fatta salva ogni eventuale diversa specifica pattuizione contenuta in questo contratto.

ARTICOLO 7 CASI DI FORZA MAGGIORE

Il costruttore non sarà responsabile del proprio inadempimento ad alcuna delle obbligazioni qui previste qualora (i) l'inadempimento sia stato provocato da un evento al di fuori del suo controllo e (ii) non fosse ragionevole aspettarsi che tale evento (e i suoi effetti) al momento di sottoscrivere il presente contratto potesse verificarsi e (iii) che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.

Fra gli avvenimenti, di cui sopra, sono in ogni caso compresi indicativamente, ma non tassativamente, gli scioperi, l'occupazione degli stabilimenti, i ritardi nella consegna delle forniture dell'Armatore o i ritardi di consegna dei sub-fornitori causati a loro volta da cause di forza maggiore.

Verificandosi tali avvenimenti, il termine di consegna della nave a cui tali avvenimenti si riferiscono verrà prorogato di un periodo di tempo pari a quello di durata dei fatti causanti il ritardo e costituenti forza maggiore, purchè il Costruttore abbia dato tempestiva notizia scritta al Committente dell'evento, fornendo - non appena ragionevolmente possibile - ogni supporto documentale inerente ai fatti integranti la causa di forza maggiore.

ARTICOLO 8 DIRITTO DI PROPRIETA'

1) Durante la costruzione e fino al momento della consegna lo scafo,

l'apparato motore, i macchinari, gli impianti ed i materiali di allestimento ed in genere quanto altro destinato alla costruzione di ciascuna delle navi, saranno di proprietà del Costruttore. La proprietà di ciascuna nave passerà all'Armatore al momento della consegna della nave stessa.

2) Il Costruttore assume l'impegno di consentire l'iscrizione di ipoteca su ciascuna delle navi oggetto del presente contratto, anche prima della loro consegna, in favore dell'Istituto Bancario Finanziatore indicato dall'Armatore, subordinatamente al rilascio da parte di quest'ultimo di mandato irrevocabile al predetto Istituto, notificato al Costruttore, per l'erogazione in favore del Costruttore, alla consegna di ciascuna delle navi stesse, dell'importo del finanziamento fino a concorrenza dell'importo dovuto.

ARTICOLO 9 GARANZIA - RESPONSABILITA'

La garanzia di ciascuna nave avrà la durata non prorogabile di 12 (dodici) mesi per ogni sua parte, decorrenti dalla data di consegna all'Armatore della nave.

A richiesta dell'Armatore il Costruttore dovrà, a proprie spese, riparare e/o, se necessario, sostituire nei propri stabilimenti (o stabilimenti designati dal Costruttore) qualsiasi parte della propria fornitura od opera, (ivi compreso quanto fornito dai suoi sub-appaltatori e fornitori) per la quale l'Armatore avesse a denunciare, alla consegna, vizi e/o difformità rispetto al contratto o alle "Specifiche" o che durante il suddetto periodo di garanzia dovesse manifestare vizi e/o difformità non riconoscibili alla consegna; ciò sia che i vizi e difformità siano imputabili ai materiali che alla lavorazione, che a difetti di progettazione purchè i vizi e le difformità stessi vengano notificati per iscritto al Costruttore alla consegna o al più tardi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro scoperta.

Le predette riparazioni o sostituzioni dovranno essere concentrate ed eseguite al termine del periodo di garanzia, semprechè non si tratti di vizi e/o difformità che incidano sull'utilizzo delle navi o che non possano essere riparate dal personale di bordo.

A tal fine l'Armatore manleva il Costruttore da ogni responsabilità per danni a terzi che dovessero verificarsi dopo la consegna delle navi. L'Armatore, a tale fine, si obbliga ad escludere dalle polizze di assicurazione relative alle navi il diritto di rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Costruttore o suoi danti o aventi causa.

Il Costruttore, in nessun caso, sarà responsabile per le perdite, danni e spese conseguenti ed in particolare per le perdite di tempo, profitti ed utili, che conseguano dai vizi o difformità di cui sopra.

Le riparazioni e le sostituzioni effettuate dal Costruttore in base al presente articolo daranno luogo ad una garanzia regolata da tutte le clausole di cui al presente articolo. Qualora, per evitare il fermo, in qualsiasi porto o anche in corso di viaggio, occorresse immettere la nave in bacino, esclusivamente per riparazioni o sostituzioni, che si rendessero necessarie a seguito dei vizi o difformità imputabili al Costruttore ai termini del presente articolo, le spese di immissione in bacino resteranno ad esclusivo carico del Costruttore.

L'Armatore dovrà tenere indenne il Costruttore per le spese di

riparazione ovvero di sostituzione di spettanza di quest'ultimo, che fossero recuperate dall'Armatore stesso sulla base delle polizze di assicurazione.

Il Costruttore non sarà obbligato alle riparazioni e/o sostituzioni conseguenti a difetti o deficienze derivanti da normale usura dei materiali ed è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni dovuti ad incidenti occorsi a nave ferma e/o in navigazione, oppure ad incendio, malgoverno o negligenza nell'uso della nave da parte dell'Armatore o di persone che al momento del danno fossero in possesso o al governo della stessa o di qualsiasi loro addetto, ufficiale od agente, ed in genere qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo del Costruttore.

Qualora risulti strettamente necessario, a causa dello stato e della ubicazione della nave o per evitare ritardi nella esecuzione di riparazioni o sostituzioni urgenti o per evitare aggravamento dei danni, l'Armatore potrà effettuare al di fuori degli stabilimenti del Costruttore (o stabilimenti designati dal Costruttore) lavori di riparazione e/o sostituzione rientranti negli obblighi di garanzia del Costruttore stesso, purchè l'Armatore abbia preventivamente e tempestivamente informato il Costruttore per iscritto o telegraficamente, circa la natura e la estensione dei vizi o delle difformità da eliminare, motivando la necessità di effettuare altrove i lavori.

In tal caso il Costruttore, alla data di fine garanzia della nave di cui trattasi, rimborserà all'Armatore le spese documentate da esso sostenute per le riparazioni e/o sostituzioni; tale rimborso non potrà comunque essere superiore al costo che il Costruttore avrebbe sopportato effettuando le riparazioni e/o sostituzioni nei propri stabilimenti.

Il Costruttore non sarà tenuto ad alcun rimborso per lavori, riparazioni e/o sostituzioni effettuati dall'Armatore, fatta eccezione per casi urgenti e purchè ne sia dato tempestivo avviso al Costruttore da parte dell'Armatore.

Resta comunque esclusa ogni garanzia e/o responsabilità del Costruttore per quei lavori, riparazione e/o sostituzione, che fossero stati eseguiti fuori degli stabilimenti indicati dal Costruttore stesso in dipendenza della inaffidabilità tecnica dello stesso.

Saranno in ogni caso a carico dell'Armatore le spese sostenute per lavori, riparazioni e/o sostituzioni rientranti nella manutenzione delle navi.

Durante il periodo di garanzia, il Costruttore dovrà, a proprie spese, imbarcare un Tecnico di garanzia di gradimento dell'Armatore stesso, limitatamente al primo viaggio di ciascuna delle navi ma comunque per una durata non superiore ai 3(tre)mesi. Ogni facilitazione dovrà essere accordata per mettere il Tecnico di garanzia nelle condizioni di sorvegliare la condotta dell'apparato motore e degli altri macchinari e la loro manutenzione.

L'Armatore riserverà al Tecnico stesso un trattamento non inferiore a quello spettante al 1° Ufficiale di Macchina.

L'Armatore, qualora decidesse di prolungare la permanenza a bordo del Tecnico, dovrà corrispondere al Costruttore un compenso, per il periodo di maggior permanenza, pari a quello previsto dalle tariffe ANIE.

La presenza a bordo di detto tecnico non modifica in alcun modo la responsabilità dell'Armatore in ordine al buon governo della nave e non comporta alcuna maggiore responsabilità del Costruttore rispetto a quella prevista dal presente articolo.

L'Armatore dopo la consegna di ciascuna delle navi, rinuncia, con

la garanzia pattuita al presente articolo, a qualsiasi eventuale maggiore o diversa garanzia o responsabilità a carico del Costruttore o dei suoi subcontraenti.

Eventuali garanzie, rilasciate da sub-fornitori eccedenti temporalmente, qualitativamente e/o quantitativamente la garanzia pattuita fra Armatore e Costruttore nel presente articolo, saranno trasferite, con il consenso del sub-fornitore, direttamente all'Armatore.

Il Costruttore dovrà attivare ogni ragionevole azione per ottenere dai propri fornitori un prolungamento delle garanzie.

In ogni caso il Costruttore è esonerato da qualsiasi responsabilità per le eventuali inadempienze del sub-fornitore rispetto a tali eccedenze.

In aggiunta e nonostante ogni altra pattuizione contenuta in questo articolo, resta fermo l'obbligo categorico del Costruttore di attivare tempestivamente le azioni necessarie all'individuazione della causa remota di eventuali vizi "ripetitivi" avvalendosi se necessario (e a proprie spese) di primari esperti internazionali o di consulenti di società di classificazione, onde offrire le migliori soluzioni tecniche.

ARTICOLO 10 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1) Il prezzo di ciascuna nave pari a Euro 134.500.000 (centotrentaquattromilionicinquecentomila) viene scontato di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) in dipendenza della cessione che l'Armatore andrà ad eseguire entro 60 (sessanta) giorni dalla data odierna, a mezzo di cessione pro-soluto dell'aspettativa sui contributi di cui alla legge 88/01 relativamente alla Costr. 6093 "Grande Amburgo" (restando peraltro inteso che nulla potrà essere reclamato dal Costruttore verso l'Armatore qualora non venisse liquidata alcuna somma), mentre la restante quota di Euro 129.500.000 (centoventinovemilioni cinquecentomila) sarà corrisposta dall'Armatore al Costruttore con la seguente rateazione:

A) 5% Euro 6.475.000 (seimilioni quattrocentosettantacinquemila) alla firma del presente contratto;

B) 5% Euro 6.475.000 (seimilioni quattrocentosettantacinquemila) al raggiungimento del 20% d'avanzamento lavori Rina;

C) 5% Euro 6.475.000 (seimilioni quattrocentosettantacinquemila) al raggiungimento del 50% d'avanzamento lavori Rina;

D) 15% Euro 19.425.000 (diciannovemilioni quattrocentoventicinquemila) al varo

E) 70% Euro 90.650.000 (novantamilioni seicento cinquantamila) alla consegna.

2) L'Armatore si impegna a predisporre, anteriormente alla consegna, la piena copertura finanziaria del saldo prezzo.

3) L'Armatore prima o contestualmente alla consegna di ciascuna delle navi dovrà in ogni caso provvedere al pagamento di tutte le somme per contratto dovute durante la costruzione o alla consegna della nave di cui trattasi.

ARTICOLO 11 RIFIUTO DELLE NAVI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PENALITA' A CARICO DEL COSTRUTTORE.

Qualora si verificassero casi, in cui l'Armatore abbia diritto di rifiutare una o ambedue le navi, ai sensi dell'articolo 3, ovvero comunque di ottenere la risoluzione del contratto per colpa del Costruttore, quest'ultimo, su richiesta dell'Armatore, dovrà restituirgli tutte le somme da questi anticipate per la nave di cui trattasi con i relativi interessi calcolati al tasso Euribor 6 mesi, aumentato del 30% (trenta per cento) in ragione d'anno, con capitalizzazione trimestrale posticipata, a decorrere dalla data della riscossione.

A titolo di risarcimento di danni di qualsiasi specie forfettariamente liquidati, il Costruttore corrisponderà inoltre all'Armatore una penale per inadempienza fissata in Euro 3.000.000 (tremilioni) per ciascuna delle navi.

L'Armatore resta obbligato ad impiegare tali somme per l'estinzione di eventuali finanziamenti comunque garantiti dalle navi in costruzione ed a cancellare ipoteche, privilegi o altri oneri reali, che eventualmente gravassero, per fatto dell'Armatore, sulle navi, sui componenti, materiali, macchinari ed impianti destinati alla costruzione.

A tale scopo il Costruttore vincolerà presso Istituto Bancario le somme restituite all'Armatore, il quale ne potrà disporre, per la parte eccedente, solo dopo che sia stato soddisfatto per intero l'Istituto Finanziatore per capitali, interessi ed accessori e/o siano stati cancellati eventuali ipoteche, privilegi o altri oneri reali gravanti sulla nave in costruzione di cui trattasi come sopra costituiti. Con il deposito vincolato come sopra delle somme dovute in restituzione dal Costruttore, le navi, ivi compresi impianti, macchinari, attrezzature, materiali destinati alla costruzione, anche se giacenti presso terzi, resteranno nella piena proprietà e libera disponibilità del Costruttore. Qualora non esistessero gravami di qualsiasi natura, l'Armatore avrà immediata disponibilità delle somme a lui dovute ai sensi del presente contratto.

Resta espressamente escluso il diritto dell'Armatore di avvalersi dell'Art. 1671 Codice Civile.

ARTICOLO 12 EVENTUALI INADEMPIENZE DELL'ARMATORE

Qualora l'Armatore non facesse fronte al pagamento di una qualsiasi delle rate contrattuali, di cui al punto 1 dell'articolo 10, sarà tenuto a corrispondere al Costruttore, a far tempo dalla data di scadenza, un interesse del 30% (trenta per cento) superiore al tasso Euribor 6 mesi, in ragione d'anno, con capitalizzazione trimestrale posticipata, e con una franchigia di 15 (quindici) giorni per tutte le rate, escluse quelle di cui al punto 1 lettera A) e H) dell'Art. 10.

Se il ritardo come sopra dovesse protrarsi oltre un mese dalla scadenza, per le rate scadenti fino alla consegna di ciascuna delle navi, il Costruttore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle rate scadute e relativi interessi, avrà la facoltà di sospendere ogni ulteriore lavoro sulla nave di cui trattasi finchè il pagamento in sofferenza ed i relativi interessi non saranno corrisposti, dandone notizia all'Armatore. Se il ritardo come sopra dovesse protrarsi oltre 2 (due) mesi dalla scadenza, il Costruttore, anche nel caso in cui si sia valso della facoltà di cui al soprastante comma, potrà dare all'Armatore, in qualsiasi momento, salva l'ipotesi di preventivo pagamento di capitale ed interessi, avviso scritto dichiarando risolto il

contratto per colpa dell'Armatore e con tale avviso il Costruttore sarà liberato da tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e la proprietà della nave di cui trattasi, dei suoi macchinari, dell'allestimento e dei materiali impiegati e/o destinati alla costruzione della nave, resteranno al Costruttore salvo i diritti dell'Istituto finanziatore.

Il Costruttore avrà altresì diritto al risarcimento dei danni ed a trattenere a tale titolo le somme pagate dall'Armatore fino alla concorrenza del danno effettivamente subito ed accertato.

ARTICOLO 13 ASSICURAZIONE

Il Costruttore, a propria cura e spese si farà carico dell'eventuale copertura assicurativa delle navi in corso di costruzione.

Fino a concorrenza degli importi progressivamente versati dall'Armatore, il Costruttore dovrà costituire adeguata forma di garanzia, assicurativa o bancaria, di modo che in caso di sinistro, le somme versate dall'Armatore risultino garantite.

Nel caso di perdita totale effettiva o presunta e/o di abbandono, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal contratto ovvero di darvi adempimento dietro mutuo accordo sulle nuove condizioni contrattuali .

Qualora una delle parti eserciti tale facoltà di recesso l'Armatore avrà il diritto di ottenere il rimborso delle somme già versate al Costruttore, oltre gli interessi dalla data di pagamento al saldo.

La stipula delle polizze di cui sopra ed il regolare adempimento degli obblighi posti a carico del Costruttore dal presente articolo, esimono lo stesso da ogni e qualsiasi ulteriore responsabilità sia legale che contrattuale relativamente ai rischi connessi con ciascuna delle navi in costruzione.

In alternativa all'obbligo di provvedere all'assicurazione dei rischi sopraindicati, il Costruttore avrà la facoltà di assumere in proprio i rischi stessi, ma in tale eventualità ne risponderà a termini del presente Articolo nei confronti dell'Armatore entro i limiti in cui essi sono coperti dalle polizze e condizioni integrative d'uso sopracitate.

ARTICOLO 14 CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia, che dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà di competenza del Foro di Roma, con l'esclusione di qualsiasi altro.

Tale competenza territoriale non potrà essere derogata neppure per ragioni di connessione o di continenza di cause.

ARTICOLO 15 APPRESTAMENTI DIFENSIVI

Il Costruttore costruirà e sistemerà le strutture per gli apprestamenti difensivi che venissero richiesti dalle competenti autorità Italiane.

Per tali strutture, il Costruttore concorderà con le competenti Autorità il prezzo relativo, che verrà incassato direttamente dal

Costruttore, in quanto l'Armatore ne fa fin d'ora espressa cessione al Costruttore stesso.

Per le altre sistemazioni e/o forniture previste dalle leggi a carico dei proprietari della nave, l'Armatore espletterà le necessarie pratiche direttamente con le Autorità competenti e saranno interamente a suo carico tutte le spese per la esecuzione dei relativi lavori e forniture, che saranno considerati una modifica ai sensi del precedente articolo 5.

I pesi delle strutture, delle sistemazioni, degli adattamenti e/o delle forniture, di cui sopra, saranno inclusi nella portata lorda delle navi.

ARTICOLO 16
CONTRIBUTI E BENEFICI DI LEGGE A FAVORE DELL'INDUSTRIA,
DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Tutti i contributi e benefici, che le leggi vigenti e quelle eventuali emanande riservano o riserveranno al Costruttore per le navi oggetto del presente contratto, saranno di spettanza del Costruttore stesso qualunque sia l'ammontare effettivamente liquidato, mentre saranno a favore dell'Armatore i benefici che la legislazione riserva o riserverà all'Armatore stesso. L'Armatore ed il Costruttore si impegnano, ognuno per la parte che li riguarda, ad attenersi a tutto quanto prescritto e stabilito dalle leggi a favore dell'Industria delle Costruzioni Navali e dell'Armamento ed a prestarsi, senza corrispettivo, reciproca assistenza per il conseguimento dei benefici, di cui alle rispettive leggi.

ARTICOLO 17
BREVETTI

Il Costruttore, per le parti di propria fornitura, garantisce l'Armatore contro qualsiasi reclamo, che venisse avanzato da terzi per brevetti di invenzione e per qualunque altro motivo ad essi inerente, assumendo il Costruttore a proprio carico ogni eventuale responsabilità od indennizzo.

ARTICOLO 18
SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese, imposte, tasse ed oneri, relativi o comunque connessi al presente contratto e con i pagamenti relativi, sono e saranno a carico dell'Armatore.

Alla consegna di ciascuna nave, la nave stessa sarà registrata dall'Armatore, a suo proprio costo e spese.

Le navi saranno di proprietà italiana.

ARTICOLO 19
CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Armatore ha facoltà di cedere a terzi il presente contratto, ferme restando tutte le proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto.

Il Costruttore può, per giustificati motivi, opporsi a che l'Armatore si fonda con altra Società; a tal fine l'Armatore si obbliga a comunicare preventivamente al Costruttore le proprie

intenzioni.

Il Costruttore dovrà comunicare per iscritto il proprio motivato dissenso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il silenzio equivale ad assenso. Non sussistendo però tali giustificati motivi l'assenso non potrà essere negato.

ARTICOLO 20
ELEZIONE DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto eleggono domicilio legale l'Armatore presso i propri uffici in Palermo, Via E. Amari 8, ed il Costruttore in Trieste, Passeggio S. Andrea, civico 6/B, sede della Direzione Navi da Trasporto della "Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A."

I costituiti mi dispensano dalla lettura degli allegati avendone preso visione in precedenza.

Luogo, data

(ARMATORE)

(FINCANTIERI)
